

Ala [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

**Oggetto: richiesta di parere in merito alla accettazione dei donatori iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) senza tessera del SSN.**

In relazione al quesito in oggetto, si riscontra vs richiesta di parere pervenuta in data 4 gennaio 2022, con la quale si segnalava l'esclusione di candidati donatori iscritti all'AIRE perché privi di tessera sanitaria e si richiedeva allo scrivente Centro nazionale se ci fossero indicazioni di livello nazionale in merito.

In premessa si rappresenta che il DM 2 novembre 2015, recante "Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti", stabilisce all'art 4, comma 2 punto a) la necessità dell'accertamento univoco dell'identità del donatore e all'art. 5, comma 2, che: "Il medico responsabile della selezione o personale sanitario adeguatamente formato, operante sotto la responsabilità del predetto, verificata l'identità del candidato donatore, riportando i dati anagrafici indicati nell'Allegato II, parte D, raccoglie i dati anamnestici.....". Pertanto, in virtù del combinato disposto degli articoli sopra citati, appare evidente che l'identificazione inequivocabile del candidato donatore insieme alla verifica della sua identità costituiscano un obbligo nel processo di selezione: tale obbligo appare possa essere agevolmente adempiuto confrontando i dati dichiarati dal donatore con idoneo documento di identità, all'inizio dell'iter di donazione ed esibito dallo stesso nella medesima fase.

È parimenti noto che il D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 207 recante "Attuazione della Direttiva 2005/61/CE che applica la Direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed d incidenti gravi), stabilisce all'art. 2, commi 3 e 5, che i servizi trasfusionali e le unità di raccolta "devono garantire che sia approntato un sistema specifico per identificare individualmente ogni donatore, ogni unità di sangue prelevata e ogni emocomponente preparato, a prescindere dall'uso cui sia destinato" e che "devono disporre di un identificatore unico che consenta di associarlo precisamente ad ogni unità di sangue da esso raccolta e ad ogni emocomponente da esso preparato".

In questa prospettiva, la disponibilità di un valido documento d'identità rappresenta condizione irrinunciabile ai fini della accettazione del donatore indipendentemente se la donazione avvenga in un servizio trasfusionale o in un'unità di raccolta gestita dalle Associazioni, indipendentemente dal tipo di donazione e dal destino finale degli emocomponenti donati.

Ciò posto, in via generale appare che il candidato donatore iscritto all'AIRE sia in grado di soddisfare i requisiti di identificazione univoca e di fornire le informazioni necessarie per la rintracciabilità con i documenti in suo possesso.



Centro Nazionale Sangue

Via Giano della Bella, 27 - 00162 Roma  
Tel: +39 06 4990 4953 / 4963  
Email: segreteriagenerale.cns@iss.it

Pertanto non si ravvisano elementi oggettivi ostativi alla possibilità di accettare i suddetti soggetti per la donazione di sangue ed emocomponenti, fatta salva la presenza di vincoli organizzativi, anche imposti dai sistemi gestionali informatici localmente in uso, che rendano obbligatorio il ricorso alla tessera sanitaria in assenza di opzioni alternative.

Si rappresenta, infine, l'importanza di favorire l'accesso alla donazione di sangue e emocomponenti anche dei candidati donatori iscritti all'AIRE superando se possibili l'ostacolo posto dalla mancanza della tessera sanitaria, allo scopo di perseguire l'obiettivo dell'autosufficienza specialmente nell'attuale contesto epidemiologico.

Il Direttore del Centro Nazionale Sangue  
Dott. Vincenzo De Angelis

Referenti tecnici:  
Dott.ssa Simonetta Pupella  
Dott. Giuseppe Marano  
Avv. Patrizia Fetta